

REGOLAMENTO (CE) N. 1180/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricola prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 50 000 tonnellate di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il 50 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° giugno 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(6) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.